

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE CIRCA L'ATTIVITÀ DEL T.E.R.L. PER L'ANNO 2012

La relazione circa l'attività del Tribunale non può che iniziare con una breve analisi dei dati inerenti le cause di nullità matrimoniale, che sono quelle che propriamente rappresentano l'oggetto del lavoro del Tribunale regionale.

In merito a tali elementi, i commenti che si possono fare non si discostano molto da quelli formulati anche in precedenti anni, per cui non mi dilungherò a ripetere valutazioni altre volte proposte. Il dato in ogni modo che risalta in maniera più macroscopica è quello della diminuzione delle cause in entrata, sia in primo sia in secondo grado. Molto difficile è individuare le cause di tale fenomeno o, meglio, il rapporto fra quelle che si possono ipotizzare: a) diminuito numero di matrimoni; b) minore sensibilità per un chiarimento canonico ed ecclesiale della propria posizione matrimoniale, forse attribuibile a una soggettivizzazione delle fede, meno attenta agli aspetti ecclesiali e istituzionali; c) crisi economica, che non invoglia ad affrontare una spesa pur contenuta.

◆ Cominciamo da un'analisi della pendenza delle cause presso il Tribunale, confrontando quelle pendenti ad inizio anno e quelle residue alla fine dello stesso 2012.

Cause pendenti al 1° gennaio 2012

Prima istanza: 252 cause, delle quali:

- 1 iniziata nell'anno 2008
- 9 iniziate nell'anno 2009
- 72 iniziate nell'anno 2010
- 170 iniziate nell'anno 2011

Seconda istanza: 147 cause, delle quali:

- 3 iniziate nell'anno 2009
- 20 iniziate nell'anno 2010
- 124 iniziate nell'anno 2011

Cause pendenti al 1° gennaio 2013

Prima istanza: 226 cause, delle quali:

- 2 iniziate nell'anno 2009
- 11 iniziate nell'anno 2010
- 64 iniziate nell'anno 2011
- 149 iniziate nell'anno 2012

Seconda istanza: 118 cause, delle quali:

- 1 iniziata nell'anno 2009
- 3 iniziate nell'anno 2010
- 27 iniziate nell'anno 2011
- 87 iniziate nell'anno 2012

Prospetto comparativo: cause pendenti nel decennio 2004-2013

ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1^a istanza	197	227	222	252	261	282	305	281	252	226
2^a istanza	158	217	241	214	182	170	173	165	147	118
Totali	355	444	463	466	443	452	478	446	399	354

Come si può notare, l'arretrato è ulteriormente diminuito, pur se tale dato trova la sua ragione anche nel diminuito numero di cause in entrata. Confermiamo in ogni modo il dato di tenerci lontani dalla situazione considerata (dalla CEI, precisamente dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici, che è quello che segue l'attività dei Tribunali) di sofferenza, perché per incorrere in detta situazione dovremmo avere più di 910 cause pendenti, ossia più del doppio di quante decise nel corso dell'anno. Quelle più antiche, risalenti cioè al 2009 o al 2010, vedono la loro ragione o nella complessità della causa, o nella contenziosità di fatto della stessa, oppure anche in negligenze o accanimenti da parte degli interessati nel tener vive cause dall'esito incerto, atteggiamenti che il Tribunale può governare fino a un certo punto, non potendo del tutto comprimere la possibilità di agire e/o resistere in giudizio nel modo dalle parti ritenuto più confacente al loro punto di vista.

♦ Passiamo ora a considerare i dati relativi alle

Cause introdotte nell'anno 2012

Prima istanza: 153 cause:

Diocesi di provenienza:	Milano	88	Lodi	6
	Bergamo	11	Mantova	6
	Brescia	19	Pavia	5
	Como	8	Vigevano	3
	Cremona	6	Crema	1

Seconda istanza: 247 cause:

Tribunale di provenienza:	Piemontese	94	(affermative 94; querela nullità 1)	negative 4)
	Triveneto	139	(affermative 139; querela nullità 1)	negative 9;

Prospetto comparativo: cause introdotte nel decennio 2002-2011

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1^a istanza	186	202	198	228	191	199	209	185	174	153
2^a istanza	282	349	378	363	331	360	331	281	283	247
Totali	468	551	576	591	522	559	540	466	457	400

Come già accennato all'inizio si deve constatare un ulteriore decremento delle cause introdotte, un fenomeno le cui ragioni si possono (come pure già detto) solo ipotizzare e in una maniera molto empirica. Si tratta di un fenomeno che si verifica progressivamente dal 2006, l'anno nel quale in assoluto si ebbe la maggiore sopravvenienza di cause. In concreto, sono pervenute 57 cause in meno rispetto al 2011: 21 in meno in primo grado e 36 in meno in se-

condo grado. Ma confrontando il dato del 2012 con quello dell'anno 2006, si ha una riduzione dell'ingresso delle cause di quasi un terzo.

♦ Veniamo ora alla considerazione dei dati relativi alle

Cause terminate durante l'anno 2012

Prima istanza: 179 cause

Seconda istanza: 276 cause

Prospetto comparativo: cause terminate nel decennio 2003-2012

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1^a istanza	182	172	203	198	182	178	186	209	203	179
2^a istanza	285	290	354	390	363	372	328	289	301	276
Totali	467	462	557	588	545	550	514	498	504	455

Anche in relazione a tale dato abbiamo un decremento: infatti, rispetto all'anno immediatamente precedente, il Tribunale ha definito 49 cause in meno, considerando complessivamente quelle di primo e di secondo grado. Ciò non dipende tanto da una minore efficienza del Tribunale – il cui personale (Vicari aggiunti, giudici, difensori del vincolo, personale di Cancelleria) colgo anzi l'occasione di ringraziare per il solerte lavoro, insieme ai Patroni stabili, agli avvocati liberi professionisti e ai periti – quanto piuttosto dalla minore quantità di cause che vengono pronte per la decisione, dati i tempi tecnici, pur ragionevoli e comunque da rispettarsi, del processo. Bastino due esempi, per illustrare quanto appena affermato. Il primo: nel mese di novembre abbiamo confermato in secondo grado cause provenienti dai Tribunali piemontese e triveneto giunte a settembre e una addirittura in ottobre, a dimostrazione che le cause non restano per sé indietro per principio, ma vengono anzi definite il prima possibile. Il secondo: mentre in anni precedenti il sottoscritto Vicario giudiziale riusciva a mettere a decisione 18 cause al mese e i tre Vicari aggiunti 14 a testa (anche se non sempre il complessivo numero di 60 era raggiunto) nel corso del 2012 si è faticato a mettere in decisione una decina di cause al mese per ciascuno, a dimostrazione del fatto che meno cause in ingresso significano anche meno cause che giungono a maturazione per la decisione.

♦ Naturalmente, occorre pure considerare quale sia stata la conclusione delle cause decise, ovvero quale sia stato l'

Esito delle cause nel 2012

Prima istanza: 179 cause:

Affermative (dichiaranti la nullità del matrimonio)	134
Negative (riaffermandi la validità del matrimonio)	36
Rinunciate	7
Passate a de rato	2

Seconda istanza: 276 cause:

decreti di conferma della sentenza di primo grado	209
---	-----

	(provenienti dal Tribunale Piemontese: 83; dal Tribunale Triveneto: 126)
sentenze affermative dopo esame ordinario	35
sentenze negative dopo esame ordinario	27
cause rinunciate	3
cause perente	2

Per quanto concerne il primo grado, il dato è sostanzialmente omogeneo a quello degli anni precedenti: tre quarti delle cause hanno esito affermativo, avendo il filtro previo degli avvocati che – per serietà e dignità professionali – non dovrebbero avere interesse a introdurre cause azzardate. In secondo grado, la differenza (67) fra le 276 cause decise e le 209 confermate per decreto non significa che tutte le altre siano state ammesse all'esame ordinario. Infatti, si deve considerare sia che fra quelle trattate con il processo ordinario 35 sono state decise con sentenza affermativa, per cui le cause affermative in secondo grado di giudizio sono state in complesso 244; sia che una certa parte di quelle trattate in processo ordinario erano cause negative in primo grado sottoposte ad appello.

Nondimeno – facendomi anche eco di una opinione che so condivisa dai Vicari giudiziali aggiunti e anche da altri Colleghi giudici – non posso esimermi dal segnalare una certa fragilità istruttoria che ultimamente si constata soprattutto nelle cause che giungono in secondo grado di giudizio: non effettuare subito tutto quanto necessario per chiarire in modo adeguato il caso, lasciando questa incombenza ai giudici di secondo grado, non solo comporta disagi per le parti, che vedono riaperto il loro caso in secondo grado di giudizio, ma anche un aggravio di lavoro e di spese per il Tribunale di appello, con un effetto perverso di appesantire tempi e costi complessivi dell'amministrazione della giustizia. Il giudice (di primo grado) non deve conseguire una certezza solo soggettiva circa la materia che è chiamato a decidere; bensì deve sforzarsi di ottenere una certezza oggettiva (basata su fatti dal significato univoco, quindi compiutamente e ben ricostruiti) e oggettivabile (svilupata cioè in ragionamenti davvero convincenti, non solo probabilistici, ipotetici) e perciò potenzialmente condivisibile da altri soggetti. Curare al meglio la qualità del proprio lavoro – la “diligenza”, l'amare quello che si fa e le persone per le quali si agisce – è una virtù che anche in questo campo non deve essere mai dimenticata.

♦ Non grandi diversità rispetto agli anni passati si riscontrano a proposito dei

Motivi di nullità matrimoniale indotti

Nelle sentenze di prima istanza e nei decreti di conferma in seconda istanza:

	1 ^a istanza affermative	1 ^a istanza negative	2 ^a istanza
Incapacità psichica	37	37	112
Simulazione totale	0	0	2
Esclusione della indissolubilità	58	38	44
Esclusione della prole	58	39	70
Esclusione della fedeltà	12	6	4
Esclusione del bene dei coniugi	1	4	1
Errore doloso (can. 1098)	5	4	5
Errore sulla qualità della persona (can. 1097,2)	0	1	0
Costrizione e timore	2	2	4
Impotenza	0	1	0
Difetto di forma	1	0	0

Nelle sentenze di seconda istanza dopo il processo ordinario:

	affermative	negative
Incapacità psichica	14	15
Esclusione della indissolubilità	11	14
Esclusione della prole	10	6
Esclusione della fedeltà	3	3
Errore doloso (can. 1098)	2	0
Errore sulla qualità della persona (can. 1097,2)	0	1
Costrizione e timore	0	1

Fra i motivi statisticamente più rilevanti, la maggiore difficoltà concerne la decisione delle cause di incapacità psichica, dove non sempre è facile distinguere (per cui, specularmente, è anche facile confondere) da un lato gli influssi sulle scelte e sui comportamenti della persona dei vissuti, delle esperienze educative e familiari, delle fragilità del carattere e della personalità (cosa che rappresenta la condizione normale della persona umana, storica e limitata, dove la persona resta responsabile delle sue azioni, anche di quelle sbagliate, meno opportune o riuscite); e dall'altro la vera incapacità a scegliere di sposarsi o a essere coniuge e genitore (cosa che rappresenta invece l'eccezione, la non normalità della condizione umana).

Non c'è dubbio che la condizione dell'uomo post moderno sia quella di una notevole fragilità (anche) emotiva ed affettiva; così pure che la cultura ambiente (almeno occidentale) abbia prodotto soggetti ripiegati su sé stessi, molto meno attrezzati a subire frustrazioni e a sentirsi vincolati alle conseguenze delle loro azioni, quando queste non siano più fonte di gratificazione e di realizzazione. Come pure ci troviamo di fronte a una sorta di psicologismo di massa, che tende a psico(pato)logizzare e medicalizzare ogni atteggiamento o tratto della personalità, trasformando spesso la responsabilità morale e giuridica in un (meno compromettente) disagio e il preteso "bisogno" (spesso il mero desiderio del momento) in diritto.

L'applicazione delle norme canoniche non potrà non tener conto di tale contesto culturale; tuttavia dovrà fare molta attenzione a non avallare implicitamente una visione antropologica in contrasto con quella professata dalla Chiesa: ossia quella di un essere umano – per quanto debole, anzi spesso incoerente e peccatore – sostanzialmente libero e responsabile del suo agire, salva sicura dimostrazione del contrario.

ALTRE ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE

Il Tribunale regionale ha nel corso dell'anno anche concluso una causa penale in relazione a uno dei *delicta graviora* di competenza della Congregazione per la dottrina della fede.

Ha svolto inoltre 74 commissioni rogatorie per conto di altri Tribunali italiani e stranieri, notificando atti e, in particolare, convocando 86 persone per interrogatori.

Ancora, il Tribunale regionale ha svolto per conto della diocesi di Milano 12 cause di scioglimento del matrimonio in quanto non consumato. Nell'anno 2012 non sono state invece proposte cause di scioglimento di matrimonio in quanto non sacramentale e *in favorem fidei*, ossia in vista di un matrimonio o sacramentale o comunque con una parte battezzata. Nella preparazione e trattazione di tale ultimo tipo di cause si notano talora delle grosse confusioni (anche da parte di sacerdoti) in merito al valore del matrimonio dei non cattolici, battezzati o meno che siano, quasi che basti il loro venir meno di fatto o attraverso il divorzio civile per porli per così dire nel non essere; oppure addirittura che, non essendo stati celebrati nella Chiesa cattolica, essi non abbiano alcun valore. Ciò non corrisponde alla dottrina della Chie-

sa, che presume validi i matrimoni degli acattolici e, pertanto, per sé indissolubili non solo intrinsecamente ma anche estrinsecamente. Così, in più di un caso, qualche sacerdote aveva condotto una coppia alla vigilia del matrimonio, accorgendosi solo *in extremis* che il precedente matrimonio di uno dei due, non battezzato, costituiva in realtà un vero impedimento, in più non dispensabile, a meno appunto delle due ipotesi di scioglimento cui si è accennato (non consumazione e *in favorem fidei*): ciò, naturalmente, causando sconcerto e disagio alle persone interessate. Le osservazioni allegate alla presente relazione a cura della dottoressa Elena Lucia Bolchi, uno dei Patroni stabili del Tribunale lombardo possono aiutare ad evitare situazioni del genere di quelle ricordate.

Infine, anche quest'anno il Tribunale ho ospitato tre tirocinanti: ossia Joseph Ekor, sacerdote nigeriano della diocesi di Ogoja, Darius Solo sacerdote congolese ma operante a Lugano e Ivica Ivankovic Radak, sacerdote croato della diocesi serba di Subotica, i quali su richiesta dei loro vescovi hanno svolto periodi (di varia durata e modalità) di apprendistato nel nostro Tribunale, che evidentemente continua ad essere ritenuto un ambiente dove si possa svolgere un valido tirocinio per predisporre a questo servizio ecclesiale.

I PATRONI STABILI

La prima cosa di rilievo da segnalare è la definitiva cessazione dall'incarico di Patrono stabile di mons. dott. Eugenio Zanetti, della diocesi di Bergamo, che per primo (dal 1998) ha ricoperto nel nostro Tribunale tale ufficio, svolgendolo con la pazienza, la tenacia e la sensibilità pastorale che lo contraddistinguono. La sua nomina a Vicario giudiziale diocesano di Bergamo ha reso opportuna anche la sua nomina a giudice del Tribunale regionale, cessando quindi dal precedente incarico. Per il momento abbiamo quindi due soli Patroni stabili, ossia la dottoressa Elena Lucia Bolchi e la dottoressa Donatella Saroglia, anche se non si dispera di trovare in futuro persone veramente idonee a svolgere tale ufficio, che non si intende comunque e in alcun modo far scendere dal livello qualitativo fino ad ora assicurato.

Quanto all'attività dei Patroni stabili, essi hanno svolto nel corso dell'anno 714 colloqui con loro assistiti, iniziando 233 nuove consulenze. Essi hanno altresì assunto la difesa in cause di nullità matrimoniale di 29 persone, aiutando invece 8 persone a introdurre cause di scioglimento di matrimonio.

IL PERSONALE DEL TRIBUNALE

Quanto al personale del Tribunale occorre segnalare che, nel corso dell'anno, hanno cessato di svolgere attività istruttoria sia mons. Enrico Rossi, della diocesi di Milano e già Vicario giudiziale aggiunto, sia mons. Gian Paolo Valsecchi, della diocesi di Como. Entrambi hanno svolto per decenni (anche) il lavoro di giudici istruttori e a loro va riconosciuto il grande merito delle innumerevoli ore trascorse ad ascoltare le persone e a ricostruire i fatti in modo da poter giungere a un giudizio collegiale il più possibile rispondente alla verità. Entrambi continuano però come giudici collegiali; per questo il Tribunale non perde del tutto la loro preziosa collaborazione, arricchita dai molti anni di esperienza.

Di fatto ha invece rinunciato a ogni attività mons. Marino Bertocchi, della diocesi di Bergamo: cessato dalla funzione di parroco, le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate, richiedendone il ricovero presso una casa di riposo. Anche a lui va la riconoscenza di tutto il Tribunale per il lavoro svolto e per l'acuta saggezza con la quale formulava i suoi pareri come terzo giudice.

Sotto il profilo istruttorio, nel corso dell'anno il Tribunale ha cominciato ad avvalersi della figura di un uditore (cf can. 1428 e articolo 50 DC), ossia di una persona incaricata di svolgere l'attività istruttoria, così importante nell'economia di una causa. La persona individuata per questo delicato compito è l'avvocato Paola Vitali, che dispone anche di una preparazione teologica (attestata dal diploma di Magistero in scienze religiose) e di una sensibilità umana e pastorale, appartenendo alla associazione pubblica di diritto diocesano delle Ausiliarie diocesane (Milano). L'avvocato Vitali svolge anche opera di consulenza presso un Consultorio di ispirazione cattolica. L'esperienza come uditore, dopo una congrua fase di preparazione, è iniziata molto positivamente e si confida che si confermerà in questi termini.

Dalla diocesi di Como e su invito del suo vescovo mons. Coletti, ha frequentato con costanza e a scopo di tirocinio il Tribunale il sacerdote don Marco Nogara, licenziato in diritto canonico. Si spera che la sua presenza, attenta e interessata, possa trasformarsi nel prossimo futuro in una collaborazione organica con il Tribunale medesimo.

Infine, con l'inizio dell'anno 2013, ha cessato la sua collaborazione con il Tribunale regionale la signora Maria Luigia Locatelli Forni, che per quasi trent'anni ha dato la sua generosa collaborazione sia nella Cancelleria dello stesso, sia nel delicato settore dell'amministrazione. Pure a lei va un sentito ringraziamento per la presenza operosa, disponibile e discreta che ha assicurato per un periodo così ampio.

CONSIDERAZIONI A PARTIRE DALLE OSSERVAZIONI DELLO SCORSO ANNO

A seguito della relazione alla CEL dello scorso anno erano state poste da alcuni Vescovi lombardi domande di notevole interesse. Non a tutte è possibile dare una risposta veramente appagante. In ogni modo, oltre a quanto osservato al momento della scorsa sessione, vorrei riprenderne alcune.

Si domandava se i sacerdoti consiglino i fedeli a fare ricorso al Tribunale ecclesiastico in vista di verificare la eventuale nullità del proprio matrimonio, finito in maniera infelice. La risposta è complessa dato che si possono riscontrare atteggiamenti diversificati. Da una parte vi sono consigli prudenti e oculati da parte di sacerdoti, seguiti poi magari dalla disponibilità a farsi coinvolgere in qualità di testimoni; da parte di altri si può constatare (spesso indirettamente, perché ne parlano poi le parti) la sussistenza di pregiudizi, soprattutto quanto alla durata o ai costi delle cause, nonché la scarsa disponibilità a collaborare con il Tribunale sulla base di posizioni preconcepite («questo matrimonio l'ho celebrato io, quindi [?!] è valido»), oppure in dissonanza coi comportamenti tenuti («ho celebrato io le nozze, ma era evidente [?!] che si trattava di un matrimonio nullo»); in altri casi si osservano invece dei consigli meno prudenti (ad esempio suggerire la causa di nullità alle prime ordinarie difficoltà coniugali) o insistenze esagerate, anche di fronte alla verifica della non possibilità di proporre una causa matrimoniale canonica.

Si domandava circa l'esito, in gradi ulteriori di giudizio, di cause che hanno ricevuto dal Tribunale lombardo una sentenza negativa. Anche qui la risposta non è semplice: sia nel senso che talvolta le nostre decisioni sono confermate e tal'altra riformate; sia soprattutto che quasi mai il giudizio ulteriore si svolge sugli stessi elementi, dal momento che spesso viene svolta attività istruttoria ulteriore, per cui il Tribunale superiore non decide esattamente sugli stessi dati di conoscenza; sia infine perché in alcuni casi il capo di nullità matrimoniale che alla fine dei tre gradi di giudizio riceve duplice risposta affermativa è stato introdotto solo in secondo grado (come il can. 1683 e l'articolo 268 DC consentono per le sole cause di nullità matrimoniale), trattandosi quindi di un motivo di nullità mai esaminato e deciso dal nostro Tribunale.

Quanto al tema della natura *contenziosa* delle cause matrimoniali, lo scopo delle quali dovrebbe essere l'accertamento della verità piuttosto che l'amministrazione della giustizia e quanto alla domanda se nel nostro contesto culturale abbia ancora senso perseguire il *favor matrimonii*, si possono fare le seguenti considerazioni.

Dal punto di vista canonico, l'aspetto di "contenziosità" della causa non significa che in essa una delle parti pretenda qualcosa dall'altra, perché peraltro la materia della validità del vincolo è indisponibile. Contenziosità significa che la procedura fa riferimento alle esigenze base del processo, che mira a garantire che tutti gli interessati vi siano coinvolti e abbiano modo di esprimere in esso il proprio punto di vista. Giustizia e verità, poi, di per sé non si contrappongono, in quanto la giustizia – come una ordinata azione pastorale, del resto – non può che basarsi sull'accertamento e sul riconoscimento della verità.

In modo analogo occorre pensare al *favor matrimonii*, nel senso che, come già dicevano i classici della canonistica (ad esempio Sanchez), *hoc est favor matrimonii: validum tueri et irritum dissolvere*. Anche le allocuzioni alla Rota dei Papi (soprattutto Benedetto XVI) mettono in luce la circolarità fra rispetto della verità, favore del matrimonio e favore della persona: infatti, solo nel rispetto della verità si può davvero promuovere la persona e difendere l'istituzione. Peraltro, anche da un punto di vista pratico, sarebbe alquanto problematico sostenere che i matrimoni che la Chiesa ha celebrato, dopo un'azione pastorale di ammissione e di preparazione agli stessi, siano da presumere invalidi o almeno dubbi (ossia né con sicurezza validi né nulli, ovvero strutturalmente incerti quanto al loro valore). La presunzione di validità dei matrimoni celebrati appare difficilmente sovvertibile, per quanto determinate situazioni culturali o soggettive (per esempio l'adesione convinta a una concezione divorzistica) potranno rendere più facile la prova della invalidità di un determinato matrimonio.

Quanto alla preparazione al matrimonio, nel senso che debba contemperare l'attenzione alle tematiche antropologiche con quella all'annuncio di fede, non si può che condividere tale equilibrio e completezza di approccio pastorale. Curare la preparazione alle nozze non è per sé compito del Tribunale, che può però rendersi disponibile a dare contributi e suggerimenti alle istanze pastorali che programmano detta preparazione e che ne formano gli operatori.

Infine – lo si era rilevato immediatamente lo scorso anno, ma la prassi concreta e il confronto con altri esperti della materia ne dà conferma – si è del tutto concordi con l'osservazione fatta che, nella trattazione delle cause penali, la via giudiziaria offra il massimo delle garanzie per tutti gli interessati e riduca il rischio di errori sostanziali e procedurali rispetto invece alla procedura cosiddetta amministrativa. Questa, alla fin fine, pone in capo ai vescovi un'attività molto complessa e li obbliga a prendere in prima persona decisioni che potrebbero essere invece demandate a un organo terzo (il Tribunale). In questo modo essi da un lato non abdicerebbero alle loro responsabilità (il Tribunale giudica con potestà ordinaria ma vicaria), ma dall'altro si terrebbero personalmente liberi per un intervento più complessivamente pastorale nelle problematiche che eventuali condotte delittuose suscitano, rispetto alle quali la reazione penale è solo una parte della risposta che la Chiesa è chiamata a dare.

mons. dott. Paolo Bianchi
Vicario giudiziale